



Mercoledi 22 Luglio 2015 www.ilsole24ore.com/focus

I focus del Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 28. In vendita abbinata obbligatoria con Il Sole 24 ORE a $\leq 2,0^{\circ}$ (I focus del Sole 24 ORE $\leq 0,50 + 11$ Sole 24 ORE $\leq 1,50$)

LA GUIDA

Un modo per frenare la voracità del Fisco

di Luca De Stefani

a pressione fiscale in Italia ha raggiunto nel 2014, in base ai dati Istat, la percentuale record del 43,5% del Pil, 1,7 punti in più della media Ue. Se poi si considerano anche gli oneri contributivi e si calcola la percentuale sull'utile delle imprese, si arriva ad un total tax rate (comprensivo di tutti i tipi di contributiva) del 65,8% (rapporto annuale "Paying taxes" della Banca mondiale). Per questi motivi, i privati, le imprese e i professionisti devono conoscere quali sono le agevolazioni e gli incentivi fiscali in vigore ed il loro funzionamento. Spesso capita che solo dopo aver effettuato l'investimento, si viene a conoscenza che si poteva ottenere sullo stesso un credito d'imposta o una detrazione fiscale. In questa guida sono stati riepilogati e spiegati tutti i principali incentivi fiscali per i contribuenti italiani. Si va dal credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo a quello Irap (ex bonus Ace), dal credito d'imposta per la ristrutturazione edilizia di alberghi a quello per la loro digitalizzazione, dai voucher per gli export manager a quelli per la connettività delle Pmi, dal patent box alla detrazione per il risparmio energetico e le ristrutturazioni edilizie fino agli incentivi agricoli e quelli per il programma europeo Horizon 2020.

#RICERCA#PMI#TURISMO#LAVORO#IMMOBILI

Le agevolazioni ai contribuenti

I BENEFIT

Crediti e bonus che tagliano le tasse

- Possibile recuperare il 50% delle spese per i ricercatori
- Sostegno pubblico per internet e wi-fi in hotel
- Niente contributi per le assunzioni stabili

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Napoletano CAPOREDATTORE Jean Marie Del Bo

COORDINAMENTO Giorgio Costa INSERTO A CURA DI

INSERTO A CURA DI Luigi Illiano e Silvia Marzialetti

* In Umbria € 0,50 + Il prezzo de Il Sole 24 Ore Chiuso în redazione II 18 Luglio 2025



INTERNAZIONALIZZAZIONE INTANGIBILI Export manager, Con il Pate le domande a partire premiato

ALL'INTERNO

dal 22 settembre

AUTONOMI

Abruzzese e Arienti 🕨 pagina 2

Con il Patent box premiato chi punta su marchi e brevetti Abruzzese e Arienti > pagina 3

DIPENDENTI Diventa strutturale il bonus Renzi fino a 26mila euro

INNOVAZIONE Detrazione Irpef al 19% per le start-up e le Pmi hi-tech Luca De Stefani > pagina 5

AGRICOLTURA Fondi per l'e-commerce e aiuti a chi attiva le reti d'impresa

CULTURA

Sale cinematografiche e donazioni per l'arte trovano gli incentivi Luciano De Vico > pagina 7

SABATINI BIS

Fino a 2 milioni per chi investe nell'azienda

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Ricerca&sviluppo

Il credito d'imposta aiuta l'innovazione nell'impresa

Il benefit copre fino al 50% dei costi sostenuti per il lavoro dei ricercatori

PAGINA A CURA DI Emilio Abruzzese Leonardo Arienti

Il comma 35 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (190/2014) ha "reintrodotto" il credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, andando a modificare l'articolo 3 del DI 145/2013 che disciplina il credito di imposta in ricerca e sviluppo (che non ha mai trovato concreta attuazione) e demandando al ministero dell'Economiae delle finanze-di concerto con il ministero dello Sviluppo economico - l'adozione della disciplina applicativa. A fine maggio 2015 il Mise ha comunicato di aver firmato il Decreto attuativo che, a oggi, non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Soggetti beneficiari

La normativa prevede che a decorrere dal periodo diimpostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019), tutte le imprese che effettuano investimenti in attività diricerca esviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, potranno beneficiare di un credito di imposta. Tutti i soggetti titolari di redditi d'impresa, a prescindere dalle dimensioni degli stessi, potranno dunque beneficiare di tale agevolazione. Il Decreto attuativo specificherà se potranno esser inclusi nel novero dei beneficiari anche i consorzi, le reti di imprese nonchéle stabiliorganizzazioni disoggetti non residenti.

Attività ammissibili al beneficio

 Le attività di ricerca e sviluppo per le quali è previsto il beneficio sono le seguenti:

 lavorisperimentali oteoricisvolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;

acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o di-

Spese coperte

Costi incentivati

Il credito di imposta, del 25 o del 50%, è calcolato sulla base delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati in attività di ricerca e sviluppo nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Non tutte le spese ed i costi sostenuti dall'impresa sono però computabili ai fini della determinazione del credito. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 3 Dl 145/2013 (così come modificato dalla legge 190/2014), ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

 personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, o iscritto ad un ciclo di dottorato presso una

 segni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (tali attivi-

documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale); università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced (50%);

- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e
- attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del ministro delle Finanze 31 Dicembre 1988 (costo unitario non inferiore a
- 2.000 euro al netto dell'Iva, 25%); spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative (50%);
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica (25%)

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progettipilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

produzione e collaudo di prodotti,

processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

SERVA

Il credito di imposta

L'agevolazione è parial 25% (oal 50%) di determinate spese per attività di ricerca e sviluppo, sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per le im-prese in attività da meno di tre anni, la media degli investimenti deve essere calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione). Diversamente, per le spese relative al personale altamente qualificato e per le attività di ricerca e sviluppo demandata a soggetti terzi, l'agevolazione è del 50 per cento. L'agevolazione è riconosciuta sino ad un importo massimo "annuale"perciascunaimpresaparia5milioni di euro ma a condizione che la stessa impresa sostenga una spesa complessiva per l'attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro per ogni anno.

Il credito diimposta deve essere indicato nel modello Unico. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini dei rapporti di indeducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Inoltre, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17 Dlgs 24/1997.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Internazionalizzazione. Istanze al Mise solo online - Assegnazione in ordine cronologico rispetto all'invio delle richieste Dal 22 settembre le domande per l'export manager

Con Dm 15 maggio 2015 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» 140 del 19 giugno 2015), il Mise ha introdotto il voucher per l'internazionalizzazione, uno strumento finalizzato alla promozione del made in Italy all'estero in attuazione del decreto sblocca Italia (Dl 133/2014). Il voucher è uno strumento di incentivazione destinato a sostenere le startup innovative nonché le micro imprese e le Pmi nella loro strategia di internazionalizzazione.

In particolare, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, le imprese beneficiarie potranno finanziare l'acquisizione di specificiservizi di consulenza mediante l'inserimento in azienda di un temporary export manager, figura professionale specializzata nei processi di internazionadel direttore generale per le politiche internazionali e la promozione degliscambidel 23 giugno 2015, sono state definite le modalità operative e iterminiper la richiesta e concessione dei voucher.

Allocazione delle risorse

Il meccanismo di allocazione delle risorse finanziarie è attuato mediante due bandi successivi. Il primo, prevede la concessione di un voucher da10.000 euro per l'inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno 6 mesi, a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno 3.000 euro.

Per quanto riguarda il secondo bando, il valore del voucher rimarrà invariato per le imprese che presentano per la prima volta la doque per quelle non ammesse a beneficiare del voucher nel primo bando. Al contrario, per le imprese ammesse al primo bando che intendono fare nuovamente ricorso all'agevolazione, è previsto un voucher di 8.000 euro e una quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno 5.000 euro.

Chi ha diritto

Potranno beneficiare del voucher lestart-up innovative, le Pmi costituite in forma di società di capitali o cooperative, nonché le reti di impreseche non superino i parametri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. I beneficiari de vono però essere dotati di particolari requisiti, tra i quali, aver realiz500milaeuroin uno degli ultimi tre esercizi approvati (tale limite non siapplica alle start-up innovative).

Presentazione delle istanze

Le istanze dovranno essere presentate digitalmente a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2015 e fino alle 17 del 2 ottobre 2015. A partire dall'i settembre 2015 sarà possibile pre-registrarsi sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal ministero (www.mise.gov.it). Il Mise procederà all'assegnazione dei voucher secondo l'ordine cronologico diricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. I temporary export manager sono figure professionali specializzate nella prestazione di

nazionalizzazione delle imprese. Per poter usufruire delle agevolazioni ed essere accreditate come temporary export manager le società di capitali - anche in forma cooperativa - possono fare domanda al Ministero. Esse devono dimostrare di:

 avere esperienza nei processi di internazionalizzazione;

oppure, in alternativa, disporre in qualità di soci, dipendenti o collaboratori, di almeno 5 figure professionali con 5 anni di esperienza maturata in materia di servizi a supporto dell'approccio commerciale versomercati esteri e un buon livello di conoscenza della lingua inglese. Le domande di inserimento in elenco dei soggetti accreditati potranno essere presentate al Mise entro il giorno 20 luglio 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intangibili

Il Patent box «premia» chi punta su marchi e brevetti

Le plusvalenze da cessione sono detassate a patto che il 90% venga reinvestito

PAGINA A CURA DI Emilio Abruzzese Lorenzo Arienti

Il Patent box è un regime fiscale agevolativo di tassazione dei beni immateriali (marchi, brevetti e knowhow) introdotto in Italia mediante la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) e parzialmente modificato - al fine di renderlo ancora più appetibile - dal Dl 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge 33/2015). Nonostante non sia ancora stato promulgato il decreto attuativo da parte ministero dello Sviluppo economico, il nuovo regime fiscale ha comunque suscitato un notevole interesse tragliaddetti ai lavori. Il nuovo regime agevolativo mira a rendere il mercato italiano maggiormenteattrattivopergli investimenti nazionalied esterinonché a:

 incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere; incentivareilmantenimentodeibeni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all'estero;

favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo. L'intento perseguito èstato quello di allineare la fiscalità interna a quella di altri stati europei che da molti anni hanno introdotto regimi fiscali agevolati per il reddito derivante dall'utilizzazione dei beni immateriali.

I beneficiari e la condizione

La norma consente alle società commerciali e agli enti ad esse equiparati di beneficiare da una parte di una detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo diretto o indiretto di una vasta tipologia di intangibles e, dall'altra, della completa detassazione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di predetti beni immateriali. L'assoggettabilità al regime agevolativo è del tutto facoltativa ma condizionata. Infatti, ai fini dell'esercitabilità dell'opzione, l'impresa deve svolgere direttamente oindirettamenteun'attivitàdiricercae sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con terzi quali università, enti di ricerca od organismi equiparati. Una volta esercitata, l'opzione havaliditàpercinque esercizi. Essa èirrevocabile e rinnovabile.

Leimprese potranno beneficiare del regime agevolativo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Come accennato, esso prevede da una parte la detassazione ai fini Ires ed Irap mediante l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di esercizio della percentuale di reddito (pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 ed al 50% dal 2017 e per gli esercizi successivi) riconducibile allo sfruttamento delbene intangibile.

Il reinvestimento

D'altra parte, il regime di Patent box esclude da tassazione le plusvalenze dal cessione degli intangibles, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito - prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione-nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. In merito alla prima agevolazione, deve però essere precisato che non tutto il reddito riferibileal beneimmateriale èperò detassato in base all'aliquota anno per anno applicabile. La quota di reddito agevolabile è infatti determinata sulla base di un rapporto proporzionale tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppodelbene, equelli sostenutiper la sua produzione. Inoltre, fra i costi da includereal numeratore ditale rapporto proporzionale, possono essere inclusi anche taluni costi sostenuti per l'acquisto dei beni.

La gamma dei beni immateriali che

possonogodere della disciplina è piuttosto ampia e comprende: opere dell'ingegno, brevetti, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule ed informazioni relativi a desperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetto know-how).

Sfruttamento diretto e indiretto

L'agevolazione spetta sia in caso di sfruttamento diretto che indiretto dei beni immateriali. L'impiego diretto si concretizzanel caso in cuidetti benisiano direttamente utilizzati nell'attività dell'impresamentre, l'utilizzo indiretto ricorre quando gli stessi sono concessi in uso a terzi verso la corresponsione di royalties quale corrispettivo. Nel pri-mo caso, la quantificazione del contributo economico di tali beni alla produzione del reddito e la conseguente detassazione può avvenire unicamente per tramite di un preventivo accordo con l'amministrazione finanziaria implementato mediante la procedura di rulingtesaalladeterminazionepreventiva ed in contraddittorio con l'agenzia delle Entrate, dell'ammontare di reddito che potrà beneficiare dell'agevolazione. Permangono comunque ancora numerosi dubbi applicativi relativi al regime di Patent box che potranno essere risolti solo a valle dell'emanazione da parte del ministero competente delle le disposizioni attuative.

Come opera il beneficio

01 L'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consistente nell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di esercizio della percentuale di reddito riconducibile allo sfruttamento del bene intangibile, spetta sia in caso di utilizzo diretto che di impiego indiretto da parte dell'impresa dei beni immateriali

02 | SFRUTTAMENTO DIRETTO

Per utilizzo diretto deve intendersi lo sfruttamento degli intangibiles che vengono direttamente impiegati nell'attività dell'impresa. In questo caso, la quantificazione del contributo economico di tali beni alla produzione del reddito e la conseguente detassazione può avvenire unicamente per tramite di un preventivo accordo con l'amministrazione finanziaria implementato mediante la procedura di ruling prevista dall'articolo 8 Dl 269/2003(legge 326/2003 e successive modificazioni). In questa ipotesi, l'oggetto del ruling sarà la determinazione preventiva e in contraddittorio con le Entrate, dell'ammontare di reddito che potrà beneficiare dell'agevolazione

03 | SFRUTTAMENTO

Per utilizzo indiretto deve intendersi lo sfruttamento degli intangibiles mediante la concessione in uso a terzi verso la corresponsione di royalties quale corrispettivo erogato periodicamente ovvero una tantum. In considerazione di ciò, ai fini della determinazione del reddito riferibile al bene intangibile assoggettabile ad agevolazione, assumono rilevanza sia i ricavi percepiti e riferibili al corrispettivo per la concessione in uso dei beni (royalties) nonché i costi inerenti agli stessi inclusi gli oneri sostenuti per il suo mantenimento e sviluppo

Competitività. Possibile ripartire le somme in cinque quote annuali

Le eccedenze Ace compensano l'Irap

Il decreto competitività 2014 (Dl 91/2014 poi legge 116/2014), ha rafforzato le agevolazioni relative alla disciplina in materia di "Aiuti alla crescita economica" (Ace) introdotti dall'articolo 1, Dl 201/2011. In particolare, l'articolo 19, comma 1, lettera b) del Dl competitività 2014 ha previsto lapossibilità-pertuttiipotenzialibeneficiari del regime Ace - di trasfor-mareleeccedenze Acenonutilizzate per incapienza del reddito complessivo netto, in crediti d'imposta utilizzabili a riduzione dell'Irap dovuta. Tale credito, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo, ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. Per determinare la misura del credito d'imposta, i soggetti Ires applicano l'aliquo-ta del 27,5% all'eccedenza che intendonoriportare come credito d'imposta, mentre i soggetti Irpef devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito di cui all'artisente quindi alle imprese in perdita o con reddito imponibile basso di usufruireugualmente di eventuali incrementi di patrimonio netto, evitando cosili riporto in avanti delle eccedenze Ace per incapienza del reddito imponibile, ciò che non permetterebbe di beneficiare immediatamente dell'agevolazione.

La tesi delle Entrate

Come chiarito dalle Entrate (circolare 21/E/2015), i destinatarisono obbligati ad utilizzare prioritariamente il rendimento nozionale dell'incremento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2010 (eccedenza Ace), sino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo di imposta e decidere se utilizzare l'eventuale eccedenza riportandola in avanti o trasformandola - anche parzialmente-incredito Irap. Le Enscelta su come utilizzare le eccedenzeèimmodificabile, quindi una volta effettuata non sarà più possibile tornare indietro, e che tale possibilità viene concessa solo per le eccedenze relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, per cui le eccedenze pregresse dovranno necessariamente essere riportate in avanti. Per adeguare Unico-SC 2015 alle nuove disposizioni, al rigo RS113, è stata inserita la colonna 14, dove indicare l'importo del rendimento nozionale maturato nel periodo d'imposta, al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, che si utilizza come credito d'imposta in diminuzione dell'Irap dovuta. L'eccedenza convertita in credito d'imposta Irap dovrà poi essere indicata del modello Irap 2015 in corrispondenza del rigo IS85, colonna 5, mentre nel rigo IR22, colonna 1, andrà indicata la quinta parte di tale

Il credito di imposta

Occorreprecisare chepersuanaturail credito di imposta utilizzabile a riduzione dell'Irap dovuta non consentirà una riduzione dell'imposta bensì una compensazione di quanto dovuto. Sotto questo aspetto, la circolare specificainoltrechelaquotaannuale(1/5) potrà essereutilizzata a partire dal 2015 per compensare i versamenti Irap a saldo e in acconto. Infine, la circolare 21/E/2015forniscel'esempiodiunasocietà di capitali con un'eccedenza Ace Ires trasformabile di 20mila euro, di cui 10mila convertita in credito di imposta Irap equivalente a un credito Irap di 2.750 euro, di cui 1/5 vale 550 euro. Se l'Irap dovuta per il 2014 fosse di 390 euro, la società potrebbe azzerare questo debito ed utilizzare i residui 16o euro a riduzione degli acconti dovutiperil2015. Tuttavia, sottoquest'ultimoaspetto, sarebbero auspicabiliulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)